

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 81**

---

**Anno 45**

**28 marzo 2014**

**N. 91**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MARZO 2014, N. 275

**Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009  
in regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2014**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MARZO 2014, N. 275

**Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009 in regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2014**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto ad ottemperare ai criteri di gestione obbligatoria - così come definiti nell'Allegato II - e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 e dell'Allegato III dello stesso Regolamento;

- il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Titolo III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 73/2009 nell'ambito del regime di sostegno del settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'articolo 51 che prevede che l'importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o che il beneficiario sia escluso dalle erogazioni nel caso in cui non siano ottemperati, in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006, che già disciplinava le suddette procedure;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - Versione 9 - nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con comunicazione ARES (2013)3202451 dell'8 ottobre 2013, della quale si è preso atto con deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013;

Visto inoltre il nuovo assetto normativo della programmazione comunitaria 2014-2020 ed in particolare i seguenti regolamenti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che all'articolo 88 prevede che, nonostante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, quest'ultimo continui ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente all'1 gennaio 2014;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che stabilisce tra l'altro le regole applicabili al regime di condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio a partire dal 1 gennaio 2015, con conseguente applicazione del citato regolamento n. 73/2009 per il sostegno al reddito agli agricoltori per l'anno civile 2014;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica i Regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 ed in particolare:

- l'articolo 4, lettera a) nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e degli Allegati II e III di quest'ultimo per l'anno 2014 con riferimento alle specifiche misure in esso individuate;

- l'articolo 6, punto 20) inerente la modifica dei predetti Allegati del Regolamento (CE) n. 73/2009 relativi alla condizionalità;

- l'articolo 8, che modificando l'articolo 121 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede che le disposizioni relative alla condizionalità di cui al titolo VI entrino in vigore il 1 gennaio 2015;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio stabilendo tuttavia al paragrafo 2 dell'articolo 231 che i Programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visti pertanto:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione e al sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l'articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato altresì il Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come da ultimo modificato dal Decreto ministeriale n. 15414 del 10 dicembre 2013 ed in particolare l'Allegato 1 - che elenca i criteri di gestione obbligatori definiti dagli articoli 4 e 5 e dall'Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009 - e l'Allegato 2 - che elenca le norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall'articolo 6 e dall'Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009;

Atteso che il comma 1 dell'articolo 3 del predetto Decreto n. 30125/2009 stabilisce che debbano ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali specificati dalle Regioni e Province autonome ovvero, in assenza di disposizioni regionali, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo, i beneficiari:

- di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche;
- dei pagamenti relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 - oltre alle Misure dell'Asse 2 - estende l'applicazione del regime di condizionalità anche ai beneficiari di alcune Misure dell'Asse 1;

Viste inoltre le deliberazioni:

- n. 1006 del 30 giugno 2008 con la quale sono state individuate, per determinate Misure dell'Asse 1 e dell'Asse 2, le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e al DM MIPAAF n. 1205/2008, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

- n. 1107 del 27 luglio 2011 con cui sono state apportate modifiche alla sopra citata deliberazione n. 1006/2008 a partire dall'annualità di pagamento 2011 per quanto attiene l'Asse 2, con individuazione delle violazioni di impegni e il loro livello di gravità, entità e durata in applicazione al Regolamento (UE) n. 65/2011 e al DM MIPAAF n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

- n. 1187 del 4 agosto 2011, come modificata dalla deliberazione n. 2017 del 27 dicembre 2011, con la quale sono state individuate per la Misura 215 le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Regolamento (UE) n. 65/2011 e al Decreto ministeriale n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

Rilevato che il comma 1 dell'articolo 22 del Decreto ministeriale n. 30125/2009 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specificchino l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 3 e degli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo;

Considerato che appare opportuno completare l'elenco

dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dal Decreto ministeriale n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti in regione, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l'anno 2014;

Ritenuto, a tal fine, di elaborare appositi allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune disposizioni tecniche (Allegato B) che completano rispettivamente quanto già stabilito nei citati Allegati 1 e 2 del predetto Decreto ministeriale n. 30125/2009;

Preso atto della nota n. 0002176 del 29 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, assunta agli atti della Direzione generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie con protocollo n. PG/2014/0035084 del 7 febbraio 2014, concernenti l'applicazione, nelle delibere regionali di recepimento, delle disposizioni di cui all'articolo 6, punto 20) del citato Regolamento (UE) n. 1310 del 17 dicembre 2013;

Rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, comma 2 del Decreto ministeriale n. 30125/2009, i predetti allegati sono stati trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 37 comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisone della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di completare con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'anno 2014, già stabiliti nel Regolamento (CE) n. 73/2009, come modificato e previsto dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 e negli Allegati 1 e 2 del Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale", da ultimo modificato dal Decreto ministeriale n. 15414 del 10 dicembre 2013;

2) di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, appositi allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune specifiche tecniche (Allegato B) che integrano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati 1 e 2 del sopracitato

Decreto ministeriale n. 30125/2009;

3) di stabilire che il regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti al comma 2 dell'articolo 1 del più volte citato Decreto ministeriale n. 30125/2009 nonché ai beneficiari del Programma di Sviluppo rurale per le ulteriori Misure per le quali il rispetto della condizionalità è previsto;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull'assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**ALLEGATO A**

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI  
DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II  
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

**ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE**

<b>ATTO A1</b>	<p><b>DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.</b></p> <p><b>ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1, ARTICOLO 3 PARAGRAFO 2, LETTERA B), ARTICOLO 4 PARAGRAFI 1, 2 E 4 E ARTICOLO 5 LETTERE A), B), D)</b></p>
----------------	--

**Recepimento**

Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'Ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008); D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che adotta un settimo elenco aggiornato dei Siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (notificata con il numero C(2013) 7358] (2013/741/UE) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 dicembre 2013.

**Recepimento regionale**

Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale" (B.U.R. n. 303 del 17 ottobre 2013).

Deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 2 luglio 2012 "Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000." (B.U.R. n. 127 del 18 luglio 2012).

Deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 28 marzo 2011 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna - Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011" (B.U.R. n. 56 del 13 aprile 2011).

Deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 1° febbraio 2010 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna dell'Alta Valmarecchia ed approvazione dell'elenco degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in Emilia-Romagna" (B.U.R. n. 47 del 17 marzo 2010).

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo 1, articoli da 1 a 9) "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004);

Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04" (B.U.R. n. 131 del 30 agosto 2007).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i, in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dall'articolo 3 paragrafo 1, dall'articolo 3 paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e dall'articolo 5 lettere a), b) e d) della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE), così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati.

<b>ATTO A3</b>	<b>DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.</b>
	<b>ARTICOLO 3</b>

**Recepimento**

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

**Recepimento regionale**

Deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura" (B.U.R. n. 12 del 25 gennaio 2005);

Deliberazione della Giunta regionale n. 1801 del 7 novembre 2005, recante "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (B.U.R. n. 159 del 5 dicembre 2005).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dall'articolo 3 della Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (86/278/CEE), così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati.

Pertanto gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli di seguito elencati.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. n. 99/1992.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi);
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1. acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- formulario di identificazione dei fanghi;</li> <li>- autorizzazione allo spandimento;</li> <li>- registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);</li> <li>- notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;</li> </ul> a.2. far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1. gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile;           b.2. possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;           b.3. essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.

C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1. gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2. tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.
--	---

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. n. 99/1992 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. n. 99/1992, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

<b>ATTO A4</b>	<b>DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.</b>
	<b>ARTICOLI 4 E 5</b>

**Recepimento**

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

- Art. 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":
  - o "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
- Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":
  - o Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III - parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, Supplemento ordinario n. 86);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, Supplemento ordinario. n. 120);

Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

**Recepimento regionale**Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE

Art. 30 del TITOLO III delle "MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA" di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005 (B.U.R. n. 20 del 13 febbraio 2006).

Provvedimenti regionali di approvazione del Programma di Azione nelle zone vulnerabili

Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" (art. 4.1.3, lettera b) (B.U.R. n. 88 del 24 giugno 2003);

Deliberazione della Giunta regionale n. 1608 del 21 novembre 2006, approvata dall'Assemblea Legislativa il 16 gennaio 2007 con atto n. 96/07, recante "Attuazione del Decreto 07/04/2006. Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali. Proposta all'Assemblea Legislativa" (B.U.R. n. 16 del 2 febbraio 2007).

Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati; Allegati:

- ALLEGATO I - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica
- ALLEGATO II - Utilizzazione agronomica: criteri generali
- ALLEGATO III

- Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e di altre biomasse destinate all'utilizzo agronomico
- Il trattamento aziendale e consortile degli effluenti d'allevamento e di altre biomasse destinate all'utilizzo agronomico

Il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 19 dicembre 2011 recante "Presenza d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L287 in data 4 novembre 2011. Disposizioni per l'attuazione. "

Determinazione n. 776 del 26 gennaio 2012 recante "Piano attuativo della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".  
Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 21 gennaio 2013 recante "Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36 comma 7-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012."

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli articoli 4 e 5 della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati, nonché in base alle specifiche disposizioni di applicazione della Decisione 2011/721/UE.

Pertanto gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli di seguito elencati.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

<b>ATTO A5</b>	<b>DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.</b>  <b>ARTICOLO 6 E ARTICOLO 13 PARAGRAFO 1, LETTERA A)</b>
----------------	---

**Recepimento**

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, Supplemento ordinario n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24 agosto 2010 - Supplemento ordinario n. 205);

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 marzo 2011 - Quarto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE (GU n. 77 del 4 aprile 2011 – Supplemento ordinario n. 77).

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24 agosto 2010 - Supplemento ordinario n. 205);

Decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che adotta un settimo elenco aggiornato dei Siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (notificata con il numero C(2013) 7358] (2013/741/UE) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 dicembre 2013.

**Recepimento regionale**

Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale"" (B.U.R. n. 303 del 17 ottobre 2013).

Deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 2 luglio 2012 "Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000." (B.U.R. n. 127 del 18 luglio 2012).

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo I, articoli da 1 a 9) "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004);

Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04" (B.U.R. n. 131 del 30 agosto 2007).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli articoli 6 e 13 paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati.

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

<b>ATTO A6</b>	<b>DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2008, RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI.</b>
	<b>ARTICOLI 3, 4 E 5</b>

**Recepimento**

Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" (10G022) - (G.U. 17 dicembre 2010 n. 282)

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALL'ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA**

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

**B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo, in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.  
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

**C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

<b>ATTO A7</b>	<b>REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.</b>  <b>ARTICOLI 4 E 7</b>
----------------	--

#### **Applicazione**

D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali" (G.U. 14 giugno 1996 n. 138);  
D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28 giugno 2007 n. 148);  
D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;  
D.M. 18 luglio 2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);  
D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;  
D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, Supplemento ordinario n. 137);  
Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, Supplemento ordinario n. 166)".

#### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

##### **A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN**

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

##### **B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per

l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

**C.: REGISTRO AZIENDALE**

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

**D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO**

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

**E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA**

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

<b>ATTO A8</b>	<b>REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9 GENNAIO 2004, PAGINA 8).</b>  <b>ARTICOLI 3, 4 E 5</b>
----------------	--

**Applicazione**

D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);

D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN**

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

**B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN**

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN;
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi; sono esclusi da questo obbligo gli animali nati prima del 31/12/2009 e quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

**C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).  
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

**ELENCO "B"****CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

<b>ATTO B9</b>	<b>REG. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), RELATIVO ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, ART. 55 – prima e seconda frase.</b>
----------------	--

**Recepimento**

Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della Dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, Supplemento ordinario n. 60) e successive modifiche e integrazioni;

D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, Supplemento ordinario n. 190) e successive modifiche e integrazioni;

Circolare MiPAAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, Supplemento ordinario n. 18);

Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, Supplemento ordinario n. 179);

D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 109 del 11 maggio 2012);

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012, Supplemento ordinario n. 177).

**Recepimento regionale**

Deliberazione della Giunta regionale n. 2045 del 23 dicembre 2013 "Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012." (B.U.R. n. 16 del 16 gennaio 2014).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, transitoriamente valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D. Lgs. n. 150/2012, articolo 16, commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e

rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalla stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2012;

- disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 16 del D. Lgs. 150 del 2012); questi ultimi (di cui all'Allegato n. 1 del D.P.R. n. 290/2001) dovranno contenere:
  - le informazioni sul prodotto acquistato;
  - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Per le modalità di conservazione del registro da parte dei Centri di assistenza agricola si rinvia alla nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti e del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali avente protocollo n. PG/2013/192605 del 1 agosto 2013 recante ad oggetto "Indicazioni operative per la compilazione e la conservazione del registro dei trattamenti fitosanitari da parte dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165".

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - all'Atto B11, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

<b>ATTO B10</b>	<p><b>DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE.</b></p> <p><b>ARTICOLO 3 LETTERE A), B), D) ED E) E ARTICOLI 4, 5 E 7</b></p>
-----------------	--

#### **Recepimento**

Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);  
Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

#### **Recepimento regionale**

Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 11 del 15 maggio 2001 (Protocollo N. 20479/SAS) recante applicazione del D.Lgs. n. 336 del 4.8.1999 "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

#### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

ATTO B11	<b>REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE.</b>  <b>ARTICOLO 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1)*, 18, 19 E 20</b>
----------	--

\*attuato in particolare da:

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

### Applicazione

Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;

Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005, Supplemento ordinario n. 205);

Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);

Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione" (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002);

Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 179) e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

**Recepimento regionale**

Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 3 del 30 gennaio 2003 (Protocollo n. ASS/DIR/03/3803): "Linee guida riguardanti l'esecuzione del controllo veterinario sulla produzione del latte crudo ai sensi del D.P.R. 54/97" (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007);

Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 17 del 5 ottobre 2005 (Protocollo n. ASS/DIR/05/33729): "Linee guida per la vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dell'azienda agricola di produzione" (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007);

Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 4 luglio 2005 (Protocollo n. ASS/DIR/05/24347) "Sistema di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti, a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Aggiornamento anno 2005" (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007);

Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 23 giugno 2006 (Protocollo n. ASS/VET/06/22484) "Precisazioni e modifiche al sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati, a seguito dell'aumentato rischio di aflatossine" (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007);

Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 7 novembre 2005 (Protocollo n. ASS/DIR/05/37234) Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Analisi dati 2005 e aggiornamento controlli per il 2006-2007 (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

<sup>1</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

<sup>2</sup> tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

#### Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

#### Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/2005, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione<sup>3</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
  - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

#### **Parte Generale**

- denominazione Azienda;
  - data di emissione;
  - data ultima revisione;
  - firma del legale rappresentante;
  - n. di pagine complessive;
- indice*
- definizioni;
  - riferimenti normativi;
  - modalità di gestione della documentazione;
  - modalità di gestione delle non conformità.

<sup>3</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

**Parte Speciale** (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n. di pagine complessive;

*indice:*

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

<b>ATTO B12</b>	<b>REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI.  ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15</b>
-----------------	--

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

<b>ATTO B13</b>	<b>DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA.</b>  <b>ARTICOLO 3</b>
-----------------	---

**Recepimento**

Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, Supplemento ordinario n. 210).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

<b>ATTO B14</b>	<b>DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÉ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI.</b>
	<b>ARTICOLO 3</b>

**Recepimento**

D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, Supplemento ordinario n. 115) e sue modifiche e integrazioni.

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini"(G.U. n. 115 del 10 luglio 1996 Supplemento ordinario n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicapriini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

<b>ATTO B15</b>	<b>DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI.</b>  <b>ARTICOLO 3</b>
-----------------	---

**Recepimento**

Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, Supplemento ordinario n. 138).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, le aziende devono rispettare l'art. 3 del Decreto Legislativo. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

**ELENCO "C"****CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

<b>ATTO C16</b>	<b>DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008 CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (VERSIONE CODIFICATA) (G.U.U.E. 15 GENNAIO 2009, N. L 10) CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI.</b>  <b>ARTICOLI 3 E 4</b>
-----------------	--

**Recepimento**

Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

**Recepimento regionale su normativa previgente (D. Lgs. n. 533 del 30 dicembre 1992, modificato dal D. Lgs. n. 331 del 25 settembre 1998)**

Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 20 del 2 dicembre 2004 (Prot. n. ASS/DIR/04/42411) "Procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini" (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

<b>ATTO C17</b>	<b>DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008 CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (VERSIONE CODIFICATA). (G.U.U.E. 18 FEBBRAIO 2009, N. L 47) CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, E SUCCESSIVE MODIFICHE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI.</b> <b>ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4</b>
-----------------	---

**Recepimento**

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 — Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011).

**Recepimento regionale su normativa previgente (D. Lgs. n. 534 del 30 dicembre 1992, modificato dal D. Lgs. n. 53 del 20 febbraio 2004)**

Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 20 del 02 dicembre 2004 (Prot. ASS/DIR/04/42411) "Procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini" (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

<b>ATTO C18</b>	<b>DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI.</b>
	<b>ARTICOLO 4</b>

**Recepimento**

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);

Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni.

**ALLEGATO B**

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD  
PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI  
AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6  
E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

## CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

### OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

#### NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

#### Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

##### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

##### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

##### Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prevede:

- in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, l'obbligo di realizzare solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è obbligatoria l'attuazione del seguente impegno: realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- in relazione all'impegno b), il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- in relazione all'impegno c), l'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

##### Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare l'impegno di realizzare le fasce inerbite finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione secondo le caratteristiche tecniche sopradescritte.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**Standard 1.2: Copertura minima del suolo****Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 6 del medesimo Decreto Ministeriale.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nel territorio dell'Emilia-Romagna:

- in riferimento all'impegno a) si applica l'impegno sopra riportato;
- in riferimento all'impegno b), per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

**Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
3. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
4. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

**Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna si applica l'impegno sopra riportato.

**Deroghe**

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

**OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

**NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

<b>Standard 2.1: Gestione delle stoppie</b>
---

**Ambito di applicazione:** superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni:**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

**Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, fatte salve le disposizioni delle Autorità di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

**Standard 2.2: Avvicendamento delle colture**

**Ambito di applicazione:** superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna, vige quanto disposto nel precedente paragrafo "**Descrizione dello standard e degli impegni**". In particolare per il presente standard si dispone una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

**Deroghe**

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove siano previsti sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.

Nei territori della Regione Emilia-Romagna, nel caso di ricorso alla deroga, il sistema di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti organici cui riferirsi è quello previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2011.

Si precisa che le aziende non soggette all'obbligo di presentazione della Comunicazione di cui agli artt. 23 e 41 del R.R. n. 1/2011, possono avvalersi della possibilità di utilizzare la deroga all'obbligo di interrompere la monosuccessione dopo il periodo massimo consentito (5 anni), nel caso in cui le stesse presentino comunque la suddetta Comunicazione alla Provincia e provvedano a tenere il Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni.

Nel caso di ricorso alla deroga, la sostanza organica del terreno si considera mantenuta, qualora siano stati apportati al terreno almeno 11 tonnellate di sostanza secca per ettaro di ammendante verificabili dal Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti e, nei casi in cui sia richiesto, dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui al Regolamento Regionale n. 1/2011.

Nel caso del sovescio, la sostanza organica è considerata ripristinata qualora l'azienda abbia previsto nel piano colturale una coltura da sovescio per le particelle interessate.

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

**OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate****NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo****Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

É quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

**OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

<b>Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente</b>
--

**Ambito di applicazione:** pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) del paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

**Deroghe**

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/2009 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

**Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna lo standard prevede, nel rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate nel paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni", i seguenti impegni :

- a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- b) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;
- c) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree (sono escluse le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE).

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

**Deroghe**

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite;
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione dell'area.

**Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative****Ambito di applicazione:**

- oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.);
- vigneti (superfici di cui alla lettera e) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna lo standard prevede i seguenti impegni:

- per gli oliveti:
  - a) la potatura almeno una volta ogni cinque anni;
  - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante almeno una volta ogni tre anni;
  - c) la spollonatura degli olivi almeno una volta ogni tre anni.
- per i vigneti:
  - a) l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
  - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite almeno una volta ogni tre anni.

**Deroghe**

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi nazionali e regionali, ove previsto dai Piani di gestione o dalle Misure di conservazione o dai Piani territoriali dei Parchi.

**Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nel territorio dell'Emilia-Romagna vige lo standard stabilito a riguardo dal suddetto decreto, che prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

**Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti;
2. Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

**Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 s.m.i..

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

**Deroghe**

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n. 475 del 1945.

**Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

**Ambito di applicazione:** pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio dell'Emilia-Romagna il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

**Deroghe**

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Regolamento (CE) n.1122/2009.

**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**

**NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**

<b>Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</b>
--

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio regionale lo standard prevede il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

<b>Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>
--

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

**Normativa di riferimento:**

Decreto 7 aprile 2006;

D.lgs 152/2006 s.m. i.;

D.M. 16/06/2008 n. 131;

Decreto 17 luglio 2009;

D.M. 8/11/2010 n. 260;

Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010 recante "Approvazione delle attività della Regione Emilia-Romagna riguardanti l'implementazione della direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei Distretti idrografici Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale", con particolare riferimento al Capitolo 2 dell'Allegato 2;

Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna;

Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.";

Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;

la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:


a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua individuati dal R.R n. 1/2011. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal R.R. n. 1/2011; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal R.R. n. 1/2011. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, costituendo al contempo violazione dell'atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del il Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260. In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono pertanto quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

*Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua*.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

#### **Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio regionale lo standard prevede il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

#### **Deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

**Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento****Normativa di riferimento:**

Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" (B.U.R. n. 88 del 24 giugno 2003).

**Descrizione dello standard e degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Al fine di proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento e per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE si applicano i seguenti obblighi.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione del presente standard sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74, comma 1, lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

**Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., nel territorio regionale lo standard prevede il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".